

testo vigente
art. 2 comma 4

In Canal Grande, Canal Grande di Murano e Canale di Cannaregio le imbarcazioni a remi, possono circolare, tenendosi ai lati, sia a destra che a sinistra per favorire le migliori condizioni di voga a seconda delle situazioni atmosferiche e di marea. Le imbarcazioni a motore devono procedere nella parte centrale del canale tenendo, all'incrocio con altro mezzo motorizzato ognuno la propria destra.

testo proposto
art. 2 comma 4

In Canal Grande e in Canal Grande di Murano le imbarcazioni a remi, **devono circolare in fila indiana tenendosi in prossimità del lato sinistro. Le imbarcazioni a motore devono procedere nella parte centrale del canale, mantenendosi a destra della mezzeria, tenendo all'incrocio con altro mezzo ognuno la propria destra, ad eccezione dei mezzi in servizio di linea per l'effettuazione delle fermate; il sorpasso avviene esclusivamente a sinistra dell'unità sorpassata.**

- dare certezza nei tempi di percorrenza complessivi di transito per l'intero Canal Grande dei servizi di trasporto pubblico locale, modificando all'art. 2 "Circolazione" il comma 5:

testo vigente
art. 2 comma 5

In Canal Grande, tutte le imbarcazioni a motore devono dare la precedenza alle gondole in servizio di "parada" nei traghetti ove si svolge tale servizio; con esclusione dei servizi da parada, tutte le imbarcazioni devono dare la precedenza di rotta ai mezzi ACTV in servizi di linea.

testo proposto
art. 2 comma 5

In Canal Grande, tutte le imbarcazioni a motore devono dare la precedenza alle gondole in servizio di "parada" nei traghetti ove si svolge tale servizio, **ad eccezione dei mezzi in servizio di trasporto pubblico locale**; tutte le imbarcazioni devono dare la precedenza di rotta ai mezzi in servizio di trasporto pubblico locale.

- precisare il comportamento cui deve attenersi il conduttore in caso di sorpasso in ossequio alle norme dettate dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, recepito con la legge 1085 del 27/12/1977 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 17/12/1978) ed entrato in vigore a partire dal 15/03/1978, integrando all'art. 2 "Circolazione" il comma 15:

testo vigente
art. 2 comma 15

Il conducente di imbarcazione che vuole sorpassarne un'altra, deve segnalare la propria manovra (un suono breve per sorpasso a dritta - due a sinistra), il conducente dell'imbarcazione che viene sorpassata, deve rallentare l'andatura per facilitare la manovra.

testo proposto
art. 2 comma 15

Il conducente di imbarcazione che vuole sorpassarne un'altra, deve segnalare la propria manovra, **due suoni lunghi e uno breve per sorpasso a destra - due suoni lunghi e due brevi per sorpasso a sinistra (Colreg 72), ed il conduttore dell'unità che viene sorpassata deve rallentare l'andatura per facilitare la manovra. Viene fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 4.**

- anche a seguito dell'incidente mortale avvenuto nei pressi del ponte di Rialto, aumentare la sicurezza della navigazione vietando gli incroci in tale area per le unità di maggiore larghezza, aggiungendo all'art. 2 "Circolazione" il comma 28:

testo vigente
art. 2 comma 28

===

testo proposto
art. 2 comma 28

È vietato l'incrocio tra unità di larghezza superiore ai 3,5 metri sotto il ponte di Rialto.

- esplicitare le norme collegate alla gestione tributaria della concessione indicando i richiami al

Regolamento comunale COSAP, integrando all'art. 4 "Spazi e Specchi Acquei" il comma 1:

testo vigente
art. 4 comma 1

Per occupare stabilmente uno spazio o specchio acqueo nei rii e canali, è necessaria la concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale. S'intende "spazio acqueo" la porzione d'acqua occupata da un solo natante od imbarcazione ben definito nelle sue caratteristiche ed ormeggiato a mezzo n. 2 o più pali e/o anelli. Si intende "specchio acqueo" la porzione d'acqua al cui interno possono stazionare una o più imbarcazioni di un unico titolare, o dallo stesso autorizzate in via temporanea e breve e comunque non eccedente i dieci giorni, senza il pagamento di alcun corrispettivo, previa comunicazione ai competenti Uffici, e con un numero di pali d'ormeggio ben definito. Lo spazio o specchio acqueo può essere eventualmente attrezzato con opere fisse (pontile passerella o terrazza), provvisorie o stabili, che dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici. Per infiggere pali di qualunque genere anche senza utilizzo di specchio o spazio acqueo, è comunque necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, che può prevedere in tale sede prescrizioni anche in ordine alle tipologie di materiali utilizzati e alle modalità di infissione, a tutela dell'omogeneità dell'arredo urbano e dell'integrità delle strutture edilizie prospicienti.

testo proposto
art. 4 comma 1

Per occupare stabilmente uno spazio o specchio acqueo nei rii e canali, è necessaria la concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale. S'intende "spazio acqueo" la porzione d'acqua occupata da un solo natante od imbarcazione ben definito nelle sue caratteristiche ed ormeggiato a mezzo n. 2 o più pali e/o anelli. Si intende "specchio acqueo" la porzione d'acqua al cui interno possono stazionare una o più imbarcazioni di un unico titolare, o dallo stesso autorizzate in via temporanea e breve e comunque non eccedente i dieci giorni, senza il pagamento di alcun corrispettivo, previa comunicazione ai competenti Uffici, e con un numero di pali d'ormeggio ben definito. Lo spazio o specchio acqueo può essere eventualmente attrezzato con opere fisse (pontile passerella o terrazza), provvisorie o stabili, che dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici. Per infiggere pali di qualunque genere anche senza utilizzo di specchio o spazio acqueo, è comunque necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, che può prevedere in tale sede prescrizioni anche in ordine alle tipologie di materiali utilizzati e alle modalità di infissione, a tutela dell'omogeneità dell'arredo urbano e dell'integrità delle strutture edilizie prospicienti.

Alla concessione di spazio o specchio acqueo nei rii e canali, rilasciata dall'Amministrazione Comunale corrisponde il pagamento di un canone di concessione.

All'abusiva occupazione di spazio acqueo oltre alla violazione prevista dal presente regolamento corrisponde il pagamento del canone evaso secondo le modalità previste dal regolamento COSAP.

- eliminare la facoltà di consentire l'approdo di imbarcazioni diverse da quelle autorizzate e riportate nell'atto di concessione al fine di rendere efficace l'azione di controllo e prevenzione del fenomeno della sosta abusiva all'interno della ZTL comunale, modificando all'art. 4 "Spazi e Specchi Acquei" il comma 2:

testo vigente
art. 4 comma 2

La concessione di occupazione di uno spazio o specchio acqueo permanente s'intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo espressa rinuncia da parte del titolare, revoca o decadenza da parte dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario è direttamente responsabile verso terzi per ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della concessione. Qualora la concessione non venga regolarmente utilizzata per un periodo superiore a

testo proposto
art. 4 comma 2

La concessione di occupazione di uno spazio o specchio acqueo permanente s'intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo espressa rinuncia da parte del titolare, revoca o decadenza da parte dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario è direttamente responsabile verso terzi per ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della concessione. Qualora la concessione non venga regolarmente utilizzata per un periodo superiore a

mesi 6 (sei), la stessa verrà dichiarata decaduta ad eccezione dei casi preventivamente segnalati ed autorizzati. Il concessionario deve mantenere le opere in buono stato, provvedendo anche, a propria cura e spese, alla rimozione degli eventuali spezzoni di palo rimasti infissi sul fondo. La sostituzione dell'imbarcazione in via definitiva o provvisoria deve essere valutata al fine del rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza. Pena la decadenza il titolare della concessione non può sostituire l'imbarcazione con altra di dimensioni, tipologia, caratteristiche d'uso o propulsione diverse da quella originaria senza l'aggiornamento della concessione, né potrà occupare uno spazio diverso da quello assegnato.

Qualora trattasi di imbarcazione iscritta o dotata di contrassegno d'identificazione è fatto obbligo di comunicare ogni variazione dei dati all'Amministrazione Comunale. È vietato lasciare ormeggiata ed incustodita qualsiasi imbarcazione nello spazio acqueo in concessione a terzi od impedirne l'accesso, ~~se non appositamente autorizzati dagli stessi~~. Non possono essere rilasciate più concessioni di occupazione di spazio acqueo per una stessa imbarcazione, né ad una stessa persona per più imbarcazioni con caratteristica d'uso "diporto".

mesi 6 (sei), la stessa verrà dichiarata decaduta ad eccezione dei casi preventivamente segnalati ed autorizzati. Il concessionario deve mantenere le opere in buono stato, provvedendo anche, a propria cura e spese, alla rimozione degli eventuali spezzoni di palo rimasti infissi sul fondo. La sostituzione dell'imbarcazione in via definitiva o provvisoria deve essere valutata al fine del rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza. Pena la decadenza il titolare della concessione non può sostituire l'imbarcazione con altra di dimensioni, tipologia, caratteristiche d'uso o propulsione diverse da quella originaria senza l'aggiornamento della concessione, né potrà occupare uno spazio diverso da quello assegnato.

Qualora trattasi di imbarcazione iscritta o dotata di contrassegno d'identificazione è fatto obbligo di comunicare ogni variazione dei dati all'Amministrazione Comunale. È vietato lasciare ormeggiata ed incustodita qualsiasi imbarcazione nello spazio acqueo in concessione a terzi od impedirne l'accesso. Non possono essere rilasciate più concessioni di occupazione di spazio acqueo per una stessa imbarcazione, né ad una stessa persona per più imbarcazioni con caratteristica d'uso "diporto".

- correggere un refuso materiale specificando le medesime modalità di manutenzione ordinaria delle strutture di microportualità degli specchi e spazi acquei, integrando all'art. 4 "Spazi e Specchi Acquei" il comma 3:

testo vigente
art. 4 comma 3

Il concessionario di specchio acqueo, per poter eseguire la manutenzione ordinaria di opere fisse (pontili, passerelle o terrazze), deve munirsi di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

testo proposto
art. 4 comma 3

Il concessionario di **spazio o** specchio acqueo, per poter eseguire la manutenzione ordinaria di opere fisse (pontili, passerelle o terrazze), deve munirsi di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

- precisare le modalità operative dell'intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale in tema di rimozione di pali e/o imbarcazioni sommerse, precisando altresì l'imputazione degli oneri a carico del concessionario o del proprietario, integrando all'art. 4 "Spazi e Specchi Acquei" il comma 8:

testo vigente
art. 4 comma 8

In caso di sommersione di un'imbarcazione, il proprietario dovrà provvedere a rimetterla a galla, con la massima sollecitudine. Qualora non venisse tempestivamente provveduto l'operazione di rigalleggiamento verrà attuata dal Comune, al quale il proprietario dovrà rifondere il costo. Le imbarcazioni trovate alla deriva verranno depositate presso la Depositeria Comunale e dovranno essere ritirate dal proprietario entro due giorni dalla data in

testo proposto
art. 4 comma 8

In caso di sommersione di un'imbarcazione, il proprietario dovrà provvedere a rimetterla a galla, con la massima sollecitudine. **Qualora non venisse tempestivamente provveduto l'operazione di recupero verrà attuata dall'Amministrazione Comunale con costi a carico del proprietario. Qualora il proprietario sia concessionario di spazio o specchio acqueo, se l'operazione di recupero è attuata dal Amministrazione**

cui il proprietario stesso ne verrà informato. Egli sarà tenuto al rimborso delle spese per il recupero dell'imbarcazione. Scaduto il termine stabilito, senza che sia stato provveduto al ritiro o nel caso che il proprietario sia ignoto, si applicheranno le disposizioni contenute nell'art 508 del Codice della Navigazione.

Comunale consegue la revoca della concessione stessa. Le imbarcazioni trovate alla deriva sono depositate presso la Depositeria Comunale con costi di recupero e custodia a carico del proprietario. Nel caso il proprietario sia ignoto, si applicheranno le disposizioni contenute nell'art 508 del Codice della Navigazione.

- precisare le modalità di misurazione dei limiti dimensionali per consentire le occupazioni in prossimità delle rive pubbliche, integrando all'art. 4 "Spazi e Specchi Acquei" il comma 9:

testo vigente
art. 4 comma 9

testo proposto
art. 4 comma 9

La distanza minima tra occupazioni di spazi acquei non può essere inferiore a cm 30. In caso di occupazione in prossimità di rive pubbliche, dovrà essere lasciato libero uno spazio sufficiente per un agevole ormeggio di un'imbarcazione di m 12. Nel caso di rive d'acqua private o porte d'acqua, la distanza dell'occupazione, da parte di terzi non proprietari o non aventi titolo all'utilizzo, non potrà essere inferiore a m 3,00 da ciascun lato. Le dimensioni dello spazio o specchio acqueo concesso devono corrispondere almeno alle dimensioni dell'ingombro massimo dell'imbarcazione, propulsore compreso.

La distanza minima tra occupazioni di spazi acquei non può essere inferiore a cm 30. In caso di occupazione in prossimità di rive pubbliche, dovrà essere lasciato libero uno spazio sufficiente per un agevole ormeggio di un'imbarcazione di m 12. Nel caso di rive d'acqua private o porte d'acqua, la distanza dell'occupazione, da parte di terzi non proprietari o non aventi titolo all'utilizzo, non potrà essere inferiore a m 3,00 da ciascun lato **misurabile dal limite della riva d'acqua privata o dallo stipite della porta d'acqua.** Le dimensioni dello spazio o specchio acqueo concesso devono corrispondere almeno alle dimensioni dell'ingombro massimo dell'imbarcazione, propulsore compreso.

- a seguito della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) n. 3623/2014 stabilente che "L'art. 4, XI comma, del Regolamento per la circolazione acquea del Comune di Venezia è illegittimo perché, lungi dal garantire l'antintrusione, rende il proprietario della finestra al <<pianoterra>>, priva di protezione ed affacciata sull'acqua, soltanto arbitro della concessione dell'ormeggio sottostante: il che contrasta palesemente con la normativa in materia di concessione di spazi demaniali", si rende necessario abrogare all'art. 4 "Spazi e Specchi Acquei" il comma 11:

testo vigente
art. 4 comma 11

testo proposto
art. 4 comma 11

Per l'occupazione di spazi acquei prospicienti ad unità immobiliari situate a piano terra e con fori - finestra sprovvisti di inferriate di protezione, è necessario il nulla osta da parte dell'avente titolo all'utilizzo dell'immobile.

abrogato

- aggiornare le disposizioni in materia di strutture d'ormeggio, anche in previsione dell'imminente applicazione del Protocollo per l'utilizzo di materiali alternativi al legno per le opere di microportualità, stante la necessità di precisare l'obbligo di applicazione di targhette identificative sui pali di ormeggio e sui natanti al fine di seguirne l'evoluzione degenerativa, sino, eventualmente, anche alla discarica, integrando all'art. 4 "Spazi e Specchi Acquei" il comma 13:

testo vigente
art. 4 comma 13

testo proposto
art. 4 comma 13

Ad ogni concessionario di spazio o specchio acqueo l'Amministrazione Comunale rilascerà apposite targhe di identificazione che dovranno essere applicate all'imbarcazione ed a uno dei pali d'ormeggio.

Ad ogni concessionario di spazio o specchio acqueo l'Amministrazione Comunale rilascerà apposite targhe di identificazione che dovranno essere applicate all'imbarcazione ed a uno dei pali d'ormeggio. **Nel caso di modifiche o nuove concessioni il concessionario è tenuto a provvedere in proprio a dotarsi di targhe con le caratteristiche stabilite da apposita disposizione adottata dall'Amministrazione Comunale che dovranno essere applicate all'imbarcazione ed a uno dei pali d'ormeggio.**

- sempre a seguito della sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 3623/2014, si rende necessario eliminare la facoltà di rilascio di concessione diretta degli spazi acquei individuati da tale fattispecie, modificando all'art. 4 bis "Assegnazione delle Concessioni" il comma 1 lettera b):

testo vigente

art. 4 bis comma 1 lett. b)

Le concessioni permanenti per l'occupazione di spazi e specchi acquei con unità di navigazione sono assegnate:

- a) in base a graduatorie formate a seguito di bando di pubblico concorso almeno con cadenza biennale;
- b) su istanza dell'avente titolo, in caso di spazi antistanti rive private, porte d'acqua, ~~unità immobiliari situate a piano terra e con fori-finestra sprovvisti di inferriate di protezione;~~
- c) su istanza motivata dell'interessato, o d'ufficio, in caso di necessità, per garantire l'esercizio di attività o servizi di pubblico interesse;
- d) su istanza motivata dell'interessato, in possesso dello speciale contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 503/1996, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità.

testo proposto

art. 4 bis comma 1 lett. b)

Le concessioni permanenti per l'occupazione di spazi e specchi acquei con unità di navigazione sono assegnate:

- a) in base a graduatorie formate a seguito di bando di pubblico concorso almeno con cadenza biennale;
- b) su istanza dell'avente titolo, in caso di spazi antistanti rive private, porte d'acqua;
- c) su istanza motivata dell'interessato, o d'ufficio, in caso di necessità, per garantire l'esercizio di attività o servizi di pubblico interesse;
- d) su istanza motivata dell'interessato, in possesso dello speciale contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 503/1996, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità.

- aggiornare la terminologia oramai superata dell'Azienda addetta al trasporto di rifiuti solidi urbani, modificando all'art. 5 "Rive" il comma 4:

testo vigente

art. 5 comma 4

Alle rive e fondamenta che verranno riservate all'ormeggio delle imbarcazioni A.M.A.V., servizio postale o di altri enti di pubblico servizio, le imbarcazioni destinate al trasporto merci possono approdare, solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni carico - scarico, senza comunque intralciare le operazioni alle imbarcazioni, per le quali l'approdo è riservato. E' comunque vietata la sosta dell'imbarcazione anche con il conducente a bordo

testo proposto

art. 5 comma 4

Alle rive e fondamenta che verranno riservate all'ormeggio delle imbarcazioni **addette al servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani**, servizio postale o di altri enti di pubblico servizio, le imbarcazioni destinate al trasporto merci possono approdare, solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni carico - scarico, senza comunque intralciare le operazioni alle imbarcazioni, per le quali l'approdo è riservato. E' comunque vietata la sosta dell'imbarcazione anche con il conducente a bordo.

- incrementare l'onere per le occupazioni abusive di spazi acquei prevedendo la rimozione con oneri a carico del proprietario, modificando all'art. 5 "Rive" il comma 7:

testo vigente

art. 5 comma 7

Per le imbarcazioni ormeggiate senza autorizzazione od irregolarmente secondo quanto indicato dagli artt. 4-5 del presente regolamento è prevista la rimozione oltre alle sanzioni previste dall'art.11.

testo proposto

art. 5 comma 7

Per le imbarcazioni ormeggiate senza autorizzazione od irregolarmente secondo quanto indicato dagli artt. 4-5 del presente regolamento, **oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, è prevista la rimozione dell'imbarcazione con oneri a carico del proprietario.**

- aggiornare la terminologia oramai superata dell'Azienda addetta al trasporto di rifiuti solidi urbani e dei servizi di trasporto pubblico locale, modificando all'art. 7 "Imbarcazioni" il comma 5:

testo vigente

art. 7 comma 5

Le imbarcazioni in ferro, ad esclusione di quelle dell'A.C.T.V., dell'A.M.A.V., dei trasporti eccezionali e di manutenzione urbana (pontoni galleggianti ecc.), costruite dopo la esecutività del presente provvedimento non possono transitare nei rii e canali.

testo proposto

art. 7 comma 5

Le imbarcazioni in ferro, ad esclusione di quelle **adibite ai servizi di trasporto pubblico di linea di passeggeri e di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani**, dei trasporti eccezionali e di manutenzione urbana (pontoni galleggianti ecc.), costruite dopo la esecutività del presente provvedimento non possono transitare nei rii e canali.

- aggiornare la previsione in capo al Dirigente per quanto riguarda la competenza in materia di ordinanze data dal Regolamento in parola, modificando all'art. 10 "Ordinanze" il comma 1:

testo vigente

art. 10 comma 1

Per l'esecuzione del presente regolamento e in stretta attuazione in quanto in esso previsto il Sindaco, acquisiti i pareri conformemente a quanto indicato al successivo comma 2, provvede all'emissione di specifiche ordinanze applicative nelle materie in via esemplificativa sottoelencate:

sensi di circolazione, larghezza massima delle imbarcazioni per la transitabilità e ingombri massimi delle concessioni.

"Percorso blu".

orari e divieti di transito, limitazioni di transito per categorie di operatori e modalità di accesso ai residenti nelle "zone a traffico limitato".

orari e modalità utilizzo rive.

norme di accesso e sosta in Canal Grande.

potenze massime dei motori consentite, tipologie degli scafi e limiti di resistenza residua, tenuto conto di quanto stabilito dalla "Commissione per la definizione del Protocollo Tecnico Natanti" costituita con delibera di Giunta Municipale n°2139 del 22/6/95.

testo proposto

art. 10 comma 1

Per l'esecuzione del presente regolamento e in stretta attuazione in quanto in esso previsto il Sindaco, o il **dirigente competente**, acquisiti i pareri conformemente a quanto indicato al successivo comma 2, provvede all'emissione di specifiche ordinanze applicative nelle materie in via esemplificativa sottoelencate:

sensi di circolazione, larghezza massima delle imbarcazioni per la transitabilità e ingombri massimi delle concessioni.

"Percorso blu".

orari e divieti di transito, limitazioni di transito per categorie di operatori e modalità di accesso ai residenti nelle "zone a traffico limitato".

orari e modalità utilizzo rive.

norme di accesso e sosta in Canal Grande.

potenze massime dei motori consentite, tipologie degli scafi e limiti di resistenza residua, tenuto conto di quanto stabilito dalla "Commissione per la definizione del Protocollo Tecnico Natanti" costituita con delibera di Giunta Municipale n°2139 del 22/6/95.